

Articolo 88 **(Regime forfettario)**

L' **articolo 88** reca alcune modifiche alla disciplina del regime forfettario:

- sopprime **l'imposta sostitutiva al 20%** (contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro) prevista a partire dal 2020;
- **reintroduce come condizione** per l'accesso al regime forfettario al 15 % il limite delle **spese sostenute per il personale** e per il lavoro accessorio, nonché **l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro**;
- stabilisce un **sistema di premialità** per incentivare l'utilizzo della **fatturazione elettronica**.

In particolare **il comma 1 abroga la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2019** (commi da 17 a 22, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) che consente dal **1° gennaio 2020** alle **persone fisiche** esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno conseguito (nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione) ricavi o percepito compensi tra **65.001 e 100.000 euro** di avvalersi di **un'imposta sostitutiva** con aliquota al **20 per cento** dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per una ricognizione dettagliata della disciplina dell'imposta sostitutiva al 20% per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni introdotta dalla legge di bilancio 2019 si rinvia alla scheda di lettura [Articolo 1, commi 17-22](#) del dossier dei Servizi studi di Camera e Senato.

Il **comma 2, lettera a)** dell'articolo in esame sostituisce il comma 54, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che istituisce per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un nuovo regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con **aliquota al 15 per cento**.

La **lettera a) del nuovo comma 54**, come modificato, **mantiene fermo a 65.000 euro il limite** dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato.

Si ricorda che conformemente a quanto stabilito dalla legge di delega fiscale 11 marzo 2014, n. 23, il cui articolo 11, comma 1, prevede l'introduzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, che prevedano il pagamento forfettario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, i commi da 54 a 89 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto un **nuovo regime forfettario**, destinato agli **operatori economici di ridotte dimensioni** che assicura rilevanti **semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili**, e consente, altresì, la

determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste.

Per una ricognizione completa della disciplina del regime forfettario si rinvia alla consultazione del paragrafo Il regime forfettario agevolato all'interno del tema [web Tassazione del settore produttivo](#) sul Portale della documentazione della Camera dei deputati nonché alle schede [Nuovo regime forfettario agevolato](#) presenti sul sito dell'Agenzia delle entrate.

La **lettera b) del nuovo comma 54 reintroduce come condizione accessoria necessaria** per l'accesso al regime forfettario il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio (requisito soppresso dalla legge di bilancio 2019).

Pertanto potranno accedere al regime agevolato forfettario i contribuenti che, oltre a non avere superato il **limite dei 65.00 euro**, hanno sostenuto **spese** per un ammontare complessivamente **non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio**, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Si ricorda che prima della sua soppressione stabilita dalla legge di bilancio 2019 la lettera *b)*, comma 54, della legge di bilancio 2015 disponeva che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni potevano applicare il regime forfettario se nell'anno precedente avevano sostenuto spese per un ammontare complessivamente **non superiore ad euro 5.000 lordi** per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, e le spese per prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Nel reintrodurre il limite di spesa, la norma in commento lo **eleva** quindi da 5.000 a **20.000 euro**.

Le **lettere b) e c)** del comma 2 dell'articolo in esame dispongono norme di **coordinamento formale** che tengono conto delle modifiche del comma 54.

La **lettera d)** introduce una nuova lettera **d-ter)** al comma 57 che ripristina **l'esclusione dal regime forfettario** dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito **redditi di lavoro dipendente** e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente **eccedenti l'importo di 30.000 euro** (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).

Si segnala come anche la previgente lettera *d-bis* del comma 57 nel testo precedente le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2029 stabiliva l'esclusione dal regime agevolativo per i soggetti che nell'anno precedente avevano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

La **lettera e)** dispone una norma di **coordinamento formale** che tiene conto delle modifiche del comma 54.

La **lettera f)** **introduce un regime premiale** (nuovo periodo comma 57) volto a incentivare l'utilizzazione della fattura elettronica: per i contribuenti che sia avvalgono del regime forfettario e che hanno un **fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza** per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto di **un anno** ovvero a quattro anni (rispetto ai vigenti cinque).

Si ricorda a tal proposito che l'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto del 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che applicano il regime forfettario.

Sulla disciplina della fatturazione elettronica si rinvia alla scheda *web* [Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle operazioni IVA](#) consultabile sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

La **lettera g)** **sostituisce il comma 75** stabilendo che ai fini del **riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici** di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, **si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario.**

Le **lettere h)** e **i)** introducono norme di **coordinamento formale** che tengono conto delle modifiche del comma 54.

La **lettera l)** **sopprime il primo periodo del comma 89** che stabilisce che le disposizioni dei commi da 54 a 88 **si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.**